



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI - DGSAF  
Ufficio 2 - *Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali,*  
*coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)*  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Registro – Classif: I.4.c.b/2012/5  
Allegati:

**OGGETTO: anagrafe apistica nazionale.**  
**Aggiornamenti normativi.**

PERVENUTA  
IL 31-08-2016

0020204-31/08/2016-DGSAF-DGSAF - P

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità  
Servizi Veterinari  
LORO SEDI

Comando Carabinieri per la  
tutela della salute  
SEDE

E, p.c.

CSN  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
TERAMO  
Pec: [protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

FNOVI  
Pec: [info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

Con la presente si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 28 luglio 2016, n. 154 “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*”.

In particolare il Capo IV della suddetta Legge prevede, all’articolo 34, “*disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici*”.

In sintesi la Legge in questione introduce sanzioni specifiche per chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari presso i Servizi Veterinari competenti e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.

Si evidenzia inoltre che tra gli obblighi previsti a carico degli apicoltori, o loro delegati, figura non solo la denuncia di detenzione degli alveari, ma anche la comunicazione alla Banca Dati Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza,

Direttore dell’Ufficio 2:  
Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)  
Referente del procedimento:  
Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899 – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)

prevedendo anche in questo caso l'applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria per omesso aggiornamento della BDA.

A questo proposito si rammenta quanto già comunicato con nota del Ministero della Salute prot. n. 7447 del 24/03/2016 e cioè che, nel caso di riscontro di non conformità all'atto dei controlli effettuati, in linea con quanto stabilito per i controlli inerenti le anagrafi degli animali delle specie zootecniche, è possibile utilizzare lo strumento della prescrizione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58: *“qualora si tratti del primo accertamento (inteso come primo riscontro di non conformità) presso l'azienda di un detentore di animali, l'Autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte”*.

Relativamente all'obbligo di comunicazione e registrazione delle variazioni si sottolinea che, seppure ad oggi la normativa di settore non prevede l'obbligo di registrazione in BDA di tutte le tipologie di movimentazione, ma solo *“degli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione o la cessazione delle attività di un determinato apiaro”*, la disposizione inserita nella Legge in questione è tuttavia in linea con quanto previsto dal punto 12 del Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 *“Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale”*, in merito alla possibilità di variare la tipologia di movimentazioni per le quali è obbligatoria la registrazione in BDA.

L'obbligo di comunicazione e registrazione di tutte le movimentazioni è peraltro già previsto da specifiche leggi regionali e la scrivente Direzione Generale sta valutando, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province Autonome, la possibilità di estendere tale disposizione a tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la corretta gestione ed implementazione dell'anagrafe apistica nazionale e consentire una efficace sorveglianza delle malattie delle api, e più nello specifico contrastare la diffusione di *Aethina Tumida* sul territorio nazionale.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
\*f.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 2:  
Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)  
Referente del procedimento:  
Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899 – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)